



**Comune di Sant'Oreste**  
**(Città Metropolitana di Roma Capitale)**

**Proposta di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_**

**OGGETTO: Acquisto quote di partecipazione nella società pubblica in house providing “A.M.S. Azienda Municipalizzata Sabina s.r.l.” per affidamento del servizio di igiene urbana comunale. Indirizzi. Determinazioni.**

**Richiamata** la vigente normativa nazionale e regionale in materia di gestione rifiuti;

**Atteso che:**

- la Regione Lazio il 25 luglio 2022 ha emanato la Legge Regionale n. 14 “*Disciplina degli enti di governo d’ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani*” che disciplina la costituzione, l’attività e l’organizzazione degli enti di governo degli Ambiti territoriali ottimali (EGATO) delimitati dalla deliberazione del Consiglio regionale 5 agosto 2020, n. 4 (Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio);
- in base alla suindicata legge, gli ambiti territoriali identificati sono cinque e coincidono con le province del Lazio, con l’eccezione di due distinti ATO nell’area metropolitana di Roma;
- l’art. 7 “(Affidamento del servizio)” ai commi 8 e 9 prevede che: “8. *Ai sensi degli articoli 198, comma 1, e 204, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, i comuni continuano a gestire il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani fino all’aggiudicazione del servizio stesso da parte dell’EGATO ai sensi del presente articolo, fatti salvi gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge fino alla loro naturale scadenza. 9. Fermo restando quanto previsto dal comma 8, gli affidamenti disposti dai comuni dopo l’entrata in vigore della presente legge non possono prevedere una data di scadenza successiva a quella del 31 dicembre 2027.*”;

**Preso atto che:**

- con L.R. LAZIO 16/11/2023, N. 19 è stata disposta l’”Abrogazione della legge regionale 25 luglio 2022, n. 14 (Disciplina degli enti di governo d’ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani).”
- Ad oggi, per quanto qui interessa, l’EGATO della Città Metropolitana di Roma Capitale che ricomprende anche il Comune di Sant’Oreste non è ancora stato costituito;
- nell’attesa di conoscere la sorte degli EGATO, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla programmazione regionale, senza disporre per ora un’organizzazione per Ambiti territoriali ottimali come invece prefigurato dall’art. 200, d.lgs. 152/2006 (T.U. dell’Ambiente) la funzione di organizzazione e affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani è affidata ai Comuni;
- l’art. 198, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale), prevede che sino all’inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta

dall'ente di governo dell'ambito, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (c.d. T.U.E.L.);

- La stessa giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare che *“Non è precluso alle amministrazioni comunali il potere di organizzare il servizio rifiuti in regime transitorio, in attesa, cioè, che entri a regime la gestione del medesimo da parte dell'Autorità d'ambito. Esse, pertanto, in base a considerazioni di opportunità e convenienza*

*sono libere di scegliere se prorogare l'affidamento del servizio con i gestori in essere alle condizioni vigenti, laddove questi siano disponibili, oppure effettuare una nuova gara ad evidenza pubblica.”* (Consiglio di Stato, Sez. V, 12/9/2017 n. 4304);

Ancora più recentemente *“Non avendo la Regione Lazio attivato l'ATO rifiuti e le connesse forme di gestione centralizzate, emerge per un verso la specifica competenza dei comuni, ai sensi dell'art. 198 del d.lgs. n. 152 del 2006, alla gestione dei rifiuti urbani, disciplinata da appositi regolamenti; per l'altro la circostanza – ben evidenziata dal TAR – che i servizi di igiene urbana attinenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti rientrano nella qualificazione dell'art. 112 TUEL n. 267 del 2000 (T.U. Enti locali), ai sensi del quale “gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”.* (Consiglio di Stato, Sez. IV, 17/06/2020 n. 3895);

Da ultimo *“In attesa dell'entrata in vigore degli ambiti territoriali ottimali di cui agli artt. 200 e ss. d. lgs. n. 152/06 il Comune, come stabilito dall'art. 198 comma 1 d. lgs. n. 152/06, è titolare del potere di organizzare e gestire in autonomia il servizio di gestione dei rifiuti.”* (TAR Lazio, sez. II bis, 19/3/2024 n. 5452).

#### **Dato atto che:**

- il servizio di igiene urbana è stato gestito negli anni passati all'interno di un appalto ad evidenza pubblica affidato nel 2018 con contratto d'appalto rep. n°. 1597 ad AVR spa e aveva una durata di 4 anni, con scadenza 9/1/2022, e prorogato con successivi atti sino al 30/9/2025;

**Richiamato** il D.Lgs.n.175/2016 e s.m.i. che ha disciplinato in maniera unitaria le società a partecipazione pubblica, in particolare:

- l'art. 8, comma 1, in materia di acquisto di partecipazioni in società già costituite, il quale dispone che *“le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2”;*

- l'art. 7, commi 1 e 2, il quale prevede che la deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con delibera di Consiglio Comunale, in caso di partecipazioni comunali, redatta in conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1;

- l'art. 5, il quale dispone che:

*“A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni*

*pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa”.*

*1. l'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate;*

*2. l'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21- bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;*

*3. ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi;*

*- l'art. 4, il quale dispone che:*

*1. le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;*

*2. nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sottoindicate:*

*a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi [...].”.*

#### **Dato atto altresì che:**

- con precedente deliberazione di consiglio comunale n. 32 del 13.9.2023, l'Amministrazione comunale aveva manifestato la volontà di procedere all'acquisto di una partecipazione societaria, nella società a totale partecipazione pubblica A.M.S. s.r.l. per il successivo affidamento diretto, in suo favore, del servizio di igiene urbana;

- in ossequio a quanto previsto dalla suindicata normativa, l'Ente aveva trasmesso la deliberazione, unitamente ad ulteriore documentazione allegata, alla competente sezione di Controllo della Corte dei conti Lazio;

- in risposta alla richiesta pervenuta, a seguito di attività istruttoria, la Corte dei conti, con deliberazione n. 152/2023 ha dato parere negativo con riferimento ai profili della “convenienza economica” e della “sostenibilità finanziaria”;

- in particolare, la Corte ha rilevato che:

quanto alla convenienza economica: “un incremento di ca. il 47% rispetto all'attuale gestione del servizio, a parità di servizio, rispetto all'attuale gestione”;

quanto alla sostenibilità finanziaria: “il Comune, in sede istruttoria, non ha elaborato il documento (piano economico – finanziario) richiesto dalla menzionata dalla deliberazione n. 16/2022/QMIG”

**Ritenuto che:**

- continuando a sussistere la volontà da parte dell’Ente di gestire il servizio in esame attraverso il modulo dell’in house providing, alla luce dei rilievi formulati dalla Corte, si è stabilito di procedere ad un approfondimento istruttorio avviando un nuovo dialogo con la A.M.S. Azienda Municipalizzata Sabina s.r.l., in ordine tali aspetti;
- a tal fine, la società, in data 15/5/2025 con prot. 3903 ha trasmesso all’Ente il Disciplinare di esecuzione del servizio, unitamente ad una nuova dettagliata analisi dei costi e relativo quadro economico, con anche un Business Plan asseverato di durata triennale, così come richiesto dagli artt. 14 e 17 del D.Lgs. n. 201/2022;

**Considerato che**, da un esame della documentazione ricevuta all’esito dell’ulteriore attività istruttoria, l’Ente ha proceduto a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dal suindicato Decreto Legislativo, anche alla luce dei rilievi di cui alla Delibera della Corte dei Conti n. 152/2023, per poter procedere alla acquisizione della partecipazione nella A.M.S. Azienda Municipalizzata Sabina s.r.l. All’esito dell’esame svolto si rappresenta quanto segue:

**A) Sul perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente:**

In ordine a tale profilo (già valutato positivamente dalla Corte dei conti con la deliberazione n. 152/2023), l’attività della società rientra nell’ambito di pertinenza dell’Amministrazione comunale, producendo la stessa servizi di interesse economico generale a rete (rifiuti) ai sensi dell’art. 4 comma 1 A Lgs. n. 175/2016, sussistendo nella fattispecie in esame, quindi, la stretta inerenza con le finalità istituzionali dell’ente che ha tra i suoi obiettivi fondamentali quello di gestire in modo efficiente ed ecologicamente sostenibile i rifiuti prodotti all’interno del proprio territorio, contribuendo alla tutela dell’ambiente e alla salute pubblica;

**B) Sulla convenienza economica:**

Nel caso in esame il suddetto parametro è rispettato innanzitutto rispetto alle previsioni di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 (c.d. TUSP), con particolare riferimento alle attuali partecipazioni societarie del Comune di Sant’Oreste nonché con le quote associative dello stesso Comune, nessuna delle quali svolge attività analoghe o similari a quelle che saranno svolte dalla futura società (cf. cfr. **Corte dei conti, sez. Reg. Controllo Lombardia, deliberazioni nn. 161 e 162/2022; Lombardia/335/2017/PAR del 22/11/2017**), come emerge dal prospetto di seguito riportato:

ANNO 2024	% partecipazione	Natura	Oggetto
ACEA ATO 2 S.P.A.	0,000003%	Società Partecipata	Servizi pubblici locali: ciclo idrico integrato
CONSORZIO INTERCOM/LE PER I SERVIZI SOCIALI	3,3%	Consorzio	Servizi sociali
ASMEL CONSORTILE S.C.S.R.L. azioni	0,17%	Società Partecipata	Centrale di Committenza Unica
CONFESERVIZI LAZIO	0,15%	Associazione	Servizi vari

Quanto alla sussistenza della convenienza economica vista sotto il profilo della compatibilità del modello organizzativo prescelto con i parametri delle c.d. tre “E” (ossia, **efficienza, efficacia ed economicità**) si ritiene che anche tale parametro possa considerarsi oggi attuato in ragione delle seguenti considerazioni:

#### **Efficienza:**

L'efficienza si riferisce all'ottimizzazione delle risorse impiegate per raggiungere gli obiettivi prefissati, con particolare riferimento al miglior impiego dei fattori produttivi (mezzi, personale, infrastrutture) a parità di risultati o, viceversa, al raggiungimento di migliori performance a parità di risorse. Nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani, un modello organizzativo orientato all'efficienza deve puntare alla massimizzazione del rapporto costo/beneficio, riducendo sprechi, costi superflui e tempi di esecuzione operativa. L'affidamento in house del servizio consente all'ente pubblico di progettare e controllare direttamente un sistema gestionale coerente con le specificità del territorio, potendo intervenire in modo più agile sull'organizzazione del servizio e sull'adozione di pratiche innovative. In tal senso, l'efficienza si traduce concretamente in:

- utilizzo di veicoli ecologici ed efficienti dal punto di vista energetico, in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e riduzione delle emissioni;
- pianificazione di attività di manutenzione preventiva, per minimizzare i fermi macchina e i disservizi, con conseguente miglioramento della continuità operativa;
- razionalizzazione dei turni di lavoro e del personale, anche mediante strumenti digitali per la gestione delle risorse umane e la rilevazione delle prestazioni;
- integrazione tra i diversi segmenti del servizio (raccolta, trasporto, spazzamento, comunicazione ambientale), che consente economie di scala e sinergie operative.

Il controllo pubblico garantito dall'in house favorisce inoltre un monitoraggio costante degli indicatori di performance, con la possibilità di adottare tempestivamente misure correttive e orientare il servizio verso obiettivi di miglioramento continuo, come richiesto dalla regolazione di ARERA e dagli standard di qualità tecnica e contrattuale.

In definitiva, l'affidamento in house si presenta come uno strumento idoneo per assicurare un modello gestionale efficiente, flessibile e pienamente rispondente agli obiettivi pubblici, con particolare attenzione all'equilibrio economico, alla qualità del servizio e alla sostenibilità ambientale.

### **Efficacia:**

L'efficacia è legata al raggiungimento degli obiettivi fissati. Nel caso della gestione dei rifiuti, ciò implica la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti in modo che soddisfi le normative ambientali e sanitarie. Un modello organizzativo efficace deve garantire che il servizio di gestione dei rifiuti sia completo, coprendo l'intero territorio, e che i rifiuti siano trattati o smaltiti in modo sicuro ed ecologicamente sostenibile.

Nel caso di specie, dall'analisi dei dati della società, emerge quanto segue:

a) in ordine ai risultati raggiunti sulla raccolta differenziata a fronte di una % oggi comunale pari al 68,13%, nei comuni dove attualmente gestisce, si rileva che

	Magliano Sabina			Collevecchio			Stimigliano		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Indifferenziato	356030	312260	319330	98070	106590	127270	148090	148230	161280
Differenziato	1270781	1386793	1385482	258079	317905	273900	423255	476070	481090
Totale	1626811	1699053	1704812	356149	424495	401170	571345	624300	642370
%RD	78.1	81.6	81.3	72.5	74.9	68.3	74.1	76.3	74.9

Pertanto, l'obiettivo di raggiungere il 75% di raccolta differenziata è quanto mai raggiungibile;

b) la Società nel corso della gestione ha potenziato e implementato i servizi di igiene urbana nei comuni associati serviti, per ottenere un ambiente di vita sempre più pulito e decoroso, con particolare attenzione:

- al recupero massimo di tutte le frazioni merceologiche;
- alla prevenzione dell'inquinamento;
- ai processi ed alla valutazione dei rischi;
- alla tutela del patrimonio ambientale, della salute e della sicurezza;

c) la società utilizza una pluralità di strumenti di comunicazione al fine di garantire che l'Utente sia costantemente informato sulle modalità dei servizi e le iniziative aziendali di pubblico interesse;

d) sono previste specifiche forme di tutela per i cittadini che possono segnalare le violazioni e/o disservizi ad un numero verde 800.090.750;

e) la società è dotata di un sistema di gestione integrato qualità, ambiente e sicurezza, nonché di specifici software di gestione ambientale atti a garantire pronte risposte sia all'Amministrazione Comunale che agli utenti serviti. In particolare, è Certificata ISO-14001 Sistema di Gestione Ambientale e Certificata ISO-45001 Sistema di Gestione Sicurezza;

### **Economicità:**

Il requisito dell'economicità, inteso come capacità dell'Ente di impiegare le risorse pubbliche in maniera efficiente e con il miglior rapporto tra costi sostenuti e benefici ottenuti, costituisce uno degli snodi centrali nella valutazione di ammissibilità e legittimità

dell'operazione di affidamento diretto ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 175/2016. Esso richiede una comparazione razionale tra l'attuale assetto gestionale e il nuovo modello organizzativo proposto, anche alla luce degli obblighi di conformità ai contratti collettivi di settore e dell'evoluzione del contesto normativo e operativo.

Nella fattispecie in esame, l'economicità del futuro affidamento emerge in primo luogo dalla sostanziale allineabilità del costo del servizio con quello oggi riconosciuto all'attuale gestore, tenuto conto delle differenze strutturali intervenute, sia in termini di inquadramento contrattuale del personale che di ampliamento dei servizi offerti.

In particolare:

- l'attuale servizio è svolto al costo annuo di € 440.367,00 oltre IVA, come da Piano Economico Finanziario approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 20/2024 (voce "Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune" – PEF 2025);
- il nuovo assetto gestionale prevede un corrispettivo pari a € 504.000,00 oltre IVA, determinato non per un aumento di prezzo fine a sé stesso, bensì a seguito dell'adeguamento del personale impiegato al CCNL FISE–Ambiente, come richiesto dalla normativa di settore per i servizi di igiene urbana;
- la differenza di € 62.686,16 è quindi giustificata esclusivamente dall'obbligatorio aggiornamento contrattuale, in quanto, a parità di ore e mansioni, l'applicazione del CCNL Multiservizi (oggi in essere) non sarebbe conforme alla disciplina vigente in materia di affidamenti di servizi pubblici locali di igiene urbana.

Tale riallineamento economico, peraltro, non solo è pienamente giustificato in base alle regole di settore, ma è anche compensato dalla contestuale estensione delle attività affidate, che comprendono nuovi servizi non presenti nell'attuale gestione, tra cui:

- l'aumento degli obiettivi di raccolta differenziata (dal 69,57% al 75%),
- la raccolta rifiuti abbandonati, indumenti usati, oli vegetali da ristorazione, ingombranti e RAEE a domicilio,
- l'aumento delle giornate ecologiche,
- l'attivazione dell'ecosportello con numero verde dedicato,
- il servizio di spazzamento manuale con contestuale diserbo, nonché
- l'avvio di progetti sociali a tema ecosostenibilità ed economia circolare.

Tali servizi integrativi non solo migliorano la qualità ambientale e il livello di servizio percepito dalla cittadinanza, ma rispondono anche agli standard qualitativi richiesti da ARERA e al principio di adeguatezza tecnica del servizio pubblico locale.

A ciò si aggiungono gli effetti attesi derivanti dall'estensione del perimetro di attività della società affidataria, che già oggi opera per conto di tre Comuni (Magliano Sabina, Collevicchio e Stimigliano) e a cui è destinato ad aggiungersi il Comune di Sant'Oreste, nonché, secondo quanto preannunciato, il Comune di Civitella San Paolo. Tale ampliamento consentirà il conseguimento di economie di scala e di scopo, attraverso la razionalizzazione dei costi fissi e l'ottimizzazione della logistica operativa, con una progressiva riduzione dei costi medi unitari.

Inoltre, alla luce della L.R. Lazio n. 19/2023, che ha disposto l'abrogazione degli EGATO, la Regione potrebbe incentivare nuovi modelli aggregativi volontari tra enti locali per la gestione integrata dei servizi pubblici a rete, come previsto dall'art. 5, comma 2 del D.lgs. 201/2022. In tal senso, l'attuale operazione si pone in coerenza con le strategie di riordino e razionalizzazione auspicate a livello regionale, in una logica di programmazione di bacino,

con potenziali benefici anche in termini di accesso a finanziamenti o incentivi pubblici. In conclusione, la comparazione tra l'attuale assetto e quello oggetto di futura attuazione conferma che l'incremento economico è congruo, giustificato e sostenibile, nonché coerente con l'ampliamento dei servizi e il rispetto delle normative vigenti. Il nuovo modello gestionale è pertanto in grado di garantire un utilizzo più razionale ed efficace delle risorse pubbliche, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza e trasparenza che presiedono alla gestione dei servizi pubblici locali.

\*\*\*

La compatibilità del modello organizzativo individuato dall'Amministrazione, con queste tre "E" richiede una gestione oculata e attenta delle risorse e una costante valutazione delle prestazioni. Un buon modello organizzativo per la gestione dei rifiuti, infatti, deve bilanciare in modo efficace l'efficienza operativa, l'efficacia nel raggiungere gli obiettivi ambientali e sanitari e l'economicità nella gestione finanziaria. In questo modo, è possibile fornire un servizio di alta qualità che sia sostenibile sia dal punto di vista ambientale che economico. Circostanza, questa, rinvenibile nella fattispecie in esame, per le già indicate ragioni.

### **C) Sulla sostenibilità finanziaria:**

Avuto riguardo, invece, al profilo della sostenibilità finanziaria, la sussistenza dello stesso è rinvenibile nel PEF triennale (come richiesto dalla vigente normativa) 2025/2028, asseverato ed allegato alla Relazione ex art 14, cui si rimanda.

Dall'analisi dei dati di Bilancio degli ultimi 5 anni della società, così come riportati nel piano Economico Finanziario, è evidenziato lo stato di salute, l'equilibrio economico-finanziario in riferimento all'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, quale garanzia della stabilità e continuità aziendale della A.M.S. Azienda Municipalizzata Sabina s.r.l.

**Il valore della produzione nel corso degli anni è aumentato dell'89,61% da € 653.509 (2018) a € 1.239.131 (2023).**

La dotazione organica invece da 6,7895 Unità del 2018 a 13,45 nell'anno 2023 con un costo del personale che è passato da € 256.222 a € 573.961, in linea con l'implementazione dei servizi e dell'aumento del fatturato.

In particolare, attraverso la lettura degli indicatori economici al 31/12/2023 è riscontrabile l'equilibrio in termini di economicità, efficacia quale grado di rispondenza tra input e output desiderati e di efficienza quale rapporto tra input e output effettivi.

È evidente la condizione di Solidità patrimoniale, di equilibrio economico finanziario e la costante presenza di disponibilità liquide. La struttura del piano Economico Finanziario che è stato presentato al Comune di Sant'Oreste, è variabile e flessibile, composta da un insieme di moduli che permettono di determinare le variazioni: economiche, finanziarie e patrimoniali.

Il dato che emerge, grazie alla politica di investimenti ed efficientamenti, è l'equilibrio tributario in riferimento al costo per i cittadini.

L'incasso diretto delle deleghe ANCI CONAI darà origine a Ricavi dinamici, legati alle quantità e alla qualità dei rifiuti, che in parte potranno essere utilizzati a copertura dei costi di gestione attuali e in parte potranno essere restituiti all'Ente, nel rispetto



dell'equilibrio economico finanziario in relazione all'affidamento.

Sempre in ordine alla sostenibilità finanziaria, si rileva che:

la società A.M.S. s.r.l. ha predisposto un Business Plan relativo al triennio 2025–2027, che fornisce evidenze oggettive circa la solidità economico-finanziaria della società stessa;

**Dato atto che** dal Business Plan in oggetto risultano i seguenti elementi rilevanti:

- un utile d'esercizio previsto per ciascun anno del triennio: € 13.405 nel 2025, € 15.009 nel 2026 e € 14.307 nel 2027, a dimostrazione della capacità della società di generare risultati economici positivi e sostenibili nel tempo;
- un patrimonio netto in progressivo aumento, che passa da € 90.088 nel 2025 a € 119.404 nel 2027, segno di rafforzamento patrimoniale e di capacità di autofinanziamento;
- una riduzione costante dell'indebitamento, con una discesa dei debiti da € 462.284 nel 2025 a € 273.991 nel 2027, a dimostrazione di un miglioramento dell'equilibrio finanziario e della solvibilità;
- un valore della produzione in crescita, da € 1.699.667 nel 2025 a € 2.161.400 nel 2027, che evidenzia un consolidamento delle attività gestionali e una previsione di incremento dei ricavi;
- disponibilità liquide in aumento, indicative della capacità della società di far fronte tempestivamente alle obbligazioni correnti;

**Ritenuto** pertanto che la società A.M.S. s.r.l. abbia fornito elementi concreti e documentali che attestano la sostenibilità economico-finanziaria della gestione per il medio periodo, tali da superare le perplessità precedentemente espresse;

**Valutato che** le proiezioni economiche e patrimoniali del piano triennale sono basate su assunzioni realistiche e coerenti con l'andamento storico della gestione e con gli impegni contrattuali in essere, ivi compresa l'estensione del servizio su ulteriori territori

Si dà atto che, alla luce del suddetto Business Plan, il requisito della sostenibilità finanziaria può ritenersi sussistente, in quanto adeguatamente dimostrato in termini di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario prospettico.

#### **C) Sulla compatibilità dell'intervento con le norme dei trattati europei:**

Da ultimo, la partecipazione dell'Ente alla società A.M.S. Azienda Municipalizzata Sabina s.r.l., risulta essere compatibile (anche tale requisito è già stato ritenuto sussistente da parte della Corte dei Conti) con la normativa sugli aiuti di stato, atteso che nella fattispecie non sono previsti aiuti né finanziamenti pubblici, né compensazioni economiche

Nel caso di specie i rapporti tra Ente locale e la società saranno regolati da specifico contratto di servizio che andrà a disciplinare le modalità di esecuzione e gli obblighi in capo all'affidataria nonché le compensazioni economiche contrattualmente pattuite (cfr. corrispettivi al netto delle eventuali tariffe) che dovranno risultare adeguate a remunerare i costi sostenuti dall'azienda per l'esercizio delle attività svolte.

Costi che saranno interamente coperti dalla TARI all'interno del PEF annuale di riferimento, validato da Arera.

**Rilevato che**, dall'analisi condotta sulla società A.M.S. Azienda Municipalizzata Sabina s.r.l. con sede legale a Piazza G. Garibaldi, 4 - 02046 Magliano Sabina (Ri), risulta che la stessa:

a) è una società per Azioni di diritto privato completamente partecipata dalla Pubblica Amministrazione, con capitale sociale di interamente versato è pari a 40.000,00 € così distribuito tra i vari comuni:

<b>Comune</b>	<b>Capitale Sociale Euro</b>	<b>% Partecipazione</b>
Magliano Sabina	21.000,00	52,50%
Collevecchio	9.000,00	22,50%
Stimigliano	10.000,00	25%

b) La società ha come oggetto quello di provvedere alla gestione integrata ed unitaria di tutte le attività ed i servizi ecologici ed ambientali ed in particolare quelli relativi allo spazzamento, raccolta, trasporto, smaltimento, trattamento, stoccaggio recupero riciclaggio e smaltimento dei rifiuti. Le predette finalità vengono perseguite e conseguite nel rigoroso rispetto delle disposizioni e normative riguardanti la fattispecie di carattere europeo, nazionale e regionale e quindi nell'esclusivo interesse, convenienza e beneficio delle comunità e dei territori locali;

c) risulta in linea con la normativa e con la giurisprudenza nazionale ed europea per ricevere affidamenti in house providing (come peraltro già rilavato dalla Corte dei Conti con la delibera n. 152/2023) in quanto lo statuto della già menzionata società prevede:

- l'esclusività pubblica dei soci, che risultano essere enti locali individuati dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con esplicita esclusione di ogni partecipazione di capitale privato;
- il rispetto del requisito del Controllo Analogico in forma per effetto delle norme statutarie;
- il rispetto del principio della prevalenza, con la previsione che oltre l'80% del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

**Considerato che**, giusto verbale di Assemblea del 17.4.2025 i Soci hanno approvato l'ingresso nella compagine sociale della A.M.S. S.r.l. da parte dei Comuni di Sant'Oreste e Civitella San Paolo, subordinatamente alla sottoscrizione dell'aumento di capitale e confermato la volontà di procedere all'aumento di capitale sociale e di consentire ai suddetti Comuni di sottoscrivere le quote come di seguito indicate

#### **AUMENTO CAPITALE SOCIALE A.M.S. S.R.L.**

##### **Situazione attuale:**

<b>SOCIO</b>	<b>CAPITALE (VALORE)</b>	<b>CAPITALE (PERCENTUALE)</b>
Comune di Magliano Sabina	€ 21.000,00	52,50%
Comune di Stimigliano	€ 10.000,00	25,00%
Comune di Collevecchio	€ 9.000,00	22,50%
<b>Totale</b>	<b>€ 40.000,00</b>	<b>100,00%</b>

### Situazione dopo l'aumento di capitale sociale:

SOCIO	CAPITALE (VALORE)		CAPITALE (PERCENTUALE)
Comune di Magliano Sabina	€ 21.000,00		38,82%
Comune di Stimigliano	€ 10.000,00	1	8,48%
Comune di Collevocchio	€ 9.000,00		16,64%
Comune di Sant'Oreste	€ 9.000,00		16,64%
Comune di Civitella S. Paolo	€ 5.100,00		9,42%
<b>Totale</b>	<b>€ 54.100,00</b>		<b>100,00%</b>

**Rilevato che**, per quanto riguarda la compatibilità del bilancio dell'Ente con gli oneri connessi all'acquisizione e gestione della partecipazione societaria si rappresenta che il costo relativo all'acquisto delle quote capitali (16,64 %) di AMS Magliano è previsto per € 9.000.00 nel capitolo Peg \_\_\_\_ bilancio 2025 (importo inserito nella prossima variazione di bilancio). Tutti i costi diretti ed indiretti di gestione connessi al servizio oggetto di affidamento alla Società partecipata trovano copertura all'interno del corrispettivo previsto nel Bilancio dell'Ente al Capitolo PEG 109503071.

L'Ente ha tenuto nella giusta considerazione l'eventuale necessità di effettuare accantonamenti a fronte di eventuali perdite che si potrebbero evidenziare nei bilanci degli esercizi successivi della Società partecipata. E' da considerare inoltre la giurisprudenza della Corte dei Conti che, da tempo, ha previsto il divieto per l'Ente di finanziare società partecipate in liquidazione con risorse comunali (**parere n. 3 del 18/01/2018 Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte**). Non si ritiene sussistere quindi, a carico di un Ente locale socio, alcun obbligo di soccorso finanziario a favore di una propria partecipata, anche nel caso in cui la stessa sia stata posta in liquidazione, in quanto ogni intervento a carico della finanza pubblica deve essere sempre adeguatamente supportato da un interesse pubblico concreto. A ogni buon conto, in considerazione dei precedenti bilanci della Società partecipata chiusi con utile d'esercizio pari, per l'anno 2023, ad € 3.679,00, nonché ulteriori accantonamenti di riserve straordinarie di € 15.678,00 ed un capitale netto versato di € 40.000,00, è possibile ritenere che la A.M.S. Azienda Municipalizzata Sabina s.r.l.:

- evidenzia profili di solidità economica e patrimoniale tali da far ritenere che possa correttamente adempiere alle obbligazioni previste nel servizio proposto;
- evidenzia profili di efficienza operativa in linea con il mercato di riferimento;
- a livello di congruità, la proposta economica è coerente con i dati di costo di settore, prendendo a riferimento i dati ISPRA e quelli dell'attuale gestione.

L'eventualità di un accantonamento non risulta allo stato attuale da prevedere nel prossimo bilancio dell'Ente.

Comunque, l'esiguità della partecipazione (16,64 % pari a 9.000,00 euro) e la presenza nei rendiconti dell'Ente di un importante importo di avanzo libero portano ad escludere l'eventualità di un disavanzo di amministrazione derivante da eventuale accantonamento conseguente a perdita della Società partecipata. Sarà comunque compito dell'Ente monitorare adeguatamente l'attività gestionale e contabile della partecipata affinché vengano attuati prontamente interventi atti a consentire il permanere di un risultato economico non negativo.

**Preso atto che** in relazione alle attività di efficientamento della riscossione della Tassa sui rifiuti

intraprese dal Comune, l'ente ha provveduto regolarmente a realizzare le attività previste dalle norme vigenti per il recupero dell'evasione tributaria. In particolare risulta in linea sia con gli accertamenti ordinari, che con quelli coattivi che con l'emissione dei ruoli delle annualità pregresse;

**Considerato che** l'art. 20 del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, impone che, nell'ambito della deliberazione di cui all'art. 17, comma 2, del medesimo decreto, sia garantita – nel rispetto del principio di proporzionalità – la tutela occupazionale del personale impiegato nella precedente gestione, anche attraverso l'impiego di apposite clausole sociali, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di contratti pubblici;

**Rilevato che** il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore dei servizi ambientali – CCNL Utilitalia/FISE Assoambiente – all'art. 6 prevede espressamente, in coerenza con le disposizioni normative, l'obbligo di salvaguardia occupazionale mediante il passaggio del personale in caso di cambio di gestore del servizio;

**Dato atto che** tale clausola sociale, avente valenza *erga omnes* nel settore ambientale, comporta l'impegno del nuovo gestore ad assumere il personale già impiegato nell'espletamento del servizio, alle medesime condizioni economico-normative e contrattuali, garantendo così continuità occupazionale, tutela della professionalità acquisita e stabilità dei rapporti di lavoro;

**Ritenuto** pertanto che la presente deliberazione assicura, in conformità a quanto stabilito dall'art. 20 del D.Lgs. 201/2022 e dal CCNL di riferimento, la piena tutela occupazionale dei lavoratori coinvolti, attraverso il recepimento di apposite clausole sociali, anche nell'ambito delle determinazioni contrattuali che disciplinano il subentro nella gestione del servizio;

Si dà atto che la salvaguardia del personale rappresenta elemento essenziale del procedimento di affidamento, nonché condizione necessaria per la legittimità e sostenibilità sociale della riorganizzazione del servizio, in aderenza ai principi di continuità amministrativa, buon andamento e rispetto della dignità del lavoro.

**Ritenuto pertanto** essere sussistenti tutti i presupposti indicati all'art. 5 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 175/2016, che pone a carico della Pubblica Amministrazione un onere motivazionale analitico in caso di acquisto di partecipazione societaria, affinché la scelta sia supportata da ragioni di convenienza sotto il profilo dei benefici per la collettività di riferimento;

**Evidenziato che** l'effettivo affidamento in house providing del servizio di igiene urbana comunale alla società A.M.S. Azienda Municipalizzata Sabina s.r.l. sarà disposto con successivo e separato atto ed effettuato dopo il completamento delle procedure per l'acquisizione della qualità di socio della stessa e previa redazione della relazione ex art. 14 - comma 3 – del D.Lgs. n. 201/2022, contenente tutti gli elementi previsti dalla suddetta norma;

**Considerato che**, pertanto, prima di procedere all'affidamento del suddetto servizio, è onere dell'Ente procedere alla predisposizione della Relazione ai sensi degli art. 14 comma 3, del D.Lgs. n. 201/2022;

**Visti in particolare:**

- l'art. 14, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. n. 201/2022 a norma del quale: “2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti

tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30. 3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenazioni. 4. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, nei servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell'ambito integrano la relazione di cui al comma 3 allegando il piano economico-finanziario acquisito all'esito della procedura, che, fatte salve le disposizioni di settore, contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39”;

- l'art. 17 il quale recita che “1. 1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.

2. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al

mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

[...]

4. *Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 e' allegato un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonche' la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della societa', del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una societa' di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una societa' di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.*

*[...]*”;

**Rilevato che**, ai sensi del citato comma 3 dell’art. 14 del D.Lgs. 201/2022, è stata redatta apposita relazione, corredata dai seguenti allegati:

*All. 1- Analisi dei costi e Quadro Economico;*

*All. 2- Piano Operativo dei Servizi;*

*All. 3- Disciplinare esecuzione del servizio;*

*All. 4- PEF asseverato 2025/2027.*

**Considerato che:**

- dall’esame della suindicata documentazione l’Amministrazione esprime una valutazione complessivamente positiva in ordine al futuro affidamento in house providing mediante nella forma dell’appalto di servizi;

- quanto sopra, trova ragione nel fatto che nella fattispecie in esame l’Amministrazione incassa il tributo (TARI) da parte dell’utenza e, a sua volta, remunera il gestore del servizio rifiuti per il tramite di un corrispettivo annuo. Circostanza questa che rende l’affidamento in questione riconducibile all’alveo dell’appalto, anziché della concessione dove (nell’ambito del servizio rifiuti) sarebbe il concessionario (e non l’ente) ad incassare direttamente dall’utenza (rectius riscuotere) la tariffa a titolo di corrispettivo, in tal guisa esponendosi al correlativo rischio operativo.

-Al riguardo, preme rilevare come la stessa giurisprudenza (sia civile che amministrativa), proprio in tema di gestione di rifiuti, ha avuto modo di precisare che “a) *che, per comune intendimento, va qualificato come appalto di servizi, e non come concessione di servizi, il contratto di gestione dei rifiuti urbani che preveda (come nella specie) che l'attività svolta sia remunerata integralmente dall'amministrazione, di modo che non gravi sull'operatore economico il rischio d'impresa* (Cass., SS.UU., 20 aprile 2017, n. 9965): cfr., infatti, in conformità alla vincolante indicazione di diritto eurocomune, artt. 3, comma 1 lettere vv) e zz) e 165 d.lgs. n. 50/2016:” (**Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 14/1/2020 n. 608**).

Ed ancora “*In tema di appalto di pubblico servizio avente ad oggetto la gestione di rifiuti, ravvisabile, in base al diritto dell’Unione europea, laddove il corrispettivo sia pagato direttamente dall’Amministrazione al prestatore del servizio stesso, il quale non ne sopporta il rischio, a differenza del concessionario di servizi, che trae la propria remunerazione dai proventi ricavati dagli utenti, è devoluta alla giurisdizione esclusiva amministrativa, ai sensi dell’art. 6 della l. n. 537 del 1993, come sostituito dall’art. 44 della l. 724 del 1994, applicabile “ratione temporis”, la controversia relativa alla revisione del corrispettivo contrattuale fondata non su di*

*una specifica clausola contrattuale, di cui, al contrario, è chiesta accertarsi la nullità, ma sull'esercizio del potere autoritativo dell'Amministrazione a tutela dell'interesse pubblico “ (Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 20 aprile 2017, n. 9965);*

**Visto** l'art. 15 del D.Lgs. n. 201/2022, il quale recita che “1. *Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore”;*

**Dato atto che** la suindicata norma, nell'ambito dell'affidamento mediante procedura a evidenza pubblica, accorda il proprio *favor* alle concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, ma solo nella misura in cui ciò sia possibile, tenuto conto delle caratteristiche del servizio da erogare nel Comune di riferimento;

**Considerato che:**

- il vigente Regolamento TARI del Comune di Sant'Oreste approvato con la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 25/6/2021, individua espressamente la tariffa come tributo da incassare da parte del Comune, ai sensi dell'articolo 1, commi 639 e 651, della legge n. 147/13, e non come corrispettivo (applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione) ai sensi del successivo comma 668 della medesima legge;
- è evidente, quindi, che nel caso di specie l'unica forma di gestione possibile ad oggi da parte del futuro affidatario del servizio, è quello dell'appalto, anziché della concessione di servizi;

**Preso atto che**

- dall'analisi S.W.O.T. effettuata all'interno della Relazione, quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, anche sotto l'aspetto motivazione e di istruttoria, la modalità in affidamento in house in appalto (in ragione della prevalenza sulla concessione) rappresenta quella complessivamente più vantaggiosa (maggiori opportunità e punti di forza, minori punti di debolezza), atteso che le modalità di affidamento alternativa prese in considerazione, quelle della “società mista” e dell'affidamento a terzi presentano valutazioni inferiori; nello specifico la forma “Società mista” è quella con valutazione minore;
- sulla base dell'istruttoria posta in essere dagli uffici comunali, la scelta dell'affidamento in house alla A.M.S. Azienda Municipalizzata Sabina s.r.l. è quella che risulta più rispettosa dei principi posti alla base dell'esercizio della funzione amministrativa, volti al perseguimento dell'interesse pubblico alla corretta e adeguata gestione del servizio di igiene ambientale, tenuto conto delle peculiari caratteristiche del territorio e delle correlate esigenze. La scelta dell'istituto dell'in house può considerarsi quindi, nel caso di specie e sotto il profilo dell'opportunità, la migliore attualmente perseguibile;
- non è intenzione dell'Ente ricorrere nuovamente al mercato, mediante un nuovo affidamento a soggetti terzi, in ragione delle criticità riscontrate negli anni con il gestore del servizio e ad una percentuale di raccolta intorno al 68%, inferiore a quella garantita sempre dalla A.M.S. Azienda Municipalizzata Sabina s.r.l. pari al 75%, così come raggiunta nei comuni in cui gestisce il servizio (con picchi dell'80%).

**Atteso che** la preferenza dell'in house, oggi, trova conferma sia nell'analisi dei costi attuali (e futuri) del servizio di igiene urbana (competitivi rispetto a situazioni simili ed inferiori alla media regionale), sia in quella S.W.O.T., dal quale emerge come la soluzione migliore sia da rinvenirsi nell'affidamento in house, anche in forza dei peculiari poteri riservati all'Amministrazione dallo Statuto, per il tramite del controllo analogo. In particolare, l'affidamento "in house" alla suindicata società, del servizio in argomento risulta preferibile, sotto più profili, rispetto al ricorso al mercato, in quanto (ferme tutte le altre considerazioni presenti all'interno della documentazione in atti):

1. in primo luogo, risulta qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l'Amministrazione Comunale ed il soggetto affidatario, che consente al Comune un controllo ed un'ingerenza sul servizio più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di servizio;
2. la titolarità pubblica della gestione effettiva del servizio, seppur espletata secondo metodi imprenditoriali assicura le condizioni di economicità, efficacia ed efficienza, con conseguente attribuzione al sistema pubblico, nell'interesse della collettività, di tutte le decisioni afferenti alla concreta attività gestionale del servizio;
3. la società, che andrà a prendere in carico il servizio, si ritiene un soggetto del tutto idoneo, atteso che già lo gestisce da anni anche per conto dei comuni di Magliano, Stimigliano e Collevectio, in un territorio che presenta caratteristiche orografiche difforni in Comuni che si distinguono per dimensione e densità abitativa;
4. la gestione in house providing comporterà inoltre, nell'attuale contesto normativo (cfr. D.Lgs. n. 175/2016, D.Lgs. n. 201/2022 e D.Lgs. n. 36/2023), e finanziario, un rafforzamento del patrimonio comunale da intendersi quale valore patrimoniale ed economico degli assets, oltre che un Know how in continua crescita della società pubblica;
5. in un'ottica di gestione improntata a principi di efficienza, di condivisione di costi ed economie di scala, di scopo e di varietà, l'affidamento del servizio alla Volsca e Servizi S.p.A., consentirà di ottimizzare le sinergie sistemiche a tutto vantaggio - in termini economici finanziari- della stessa società e dell'Amministrazione, con conseguenti e diretti benefici in favore della qualità del servizio erogato ai cittadini – utenti;
6. sempre in termini di vantaggio a favore della collettività servita e della particolare attenzione posta al territorio di riferimento, la scelta attuata dall'Amministrazione comunale, finalizzata, tra l'altro, alla massimizzazione delle economie di scala, in termini di efficienza ed economicità, non potrà che generare un sicuro miglioramento della qualità dei servizi per l'utenza in termini di soddisfazione qualitativa;
7. non da ultimo, il contenimento dei costi e dei tempi necessari per l'affidamento del servizio rispetto alle procedure di gara per la selezione di un soggetto operante nel libero mercato.

**Dato atto che**, lo schema del presente atto deliberativo è stato sottoposto a forme di consultazione pubblica, mediante la pubblicazione dello stesso nel sito istituzionale del Comune di Sant'Oreste dal \_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e che non sono pervenute osservazioni in merito;

**Dato atto altresì che**, l'Ente, pur tenendo in debita considerazione il parere negativo reso dalla Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Lazio con deliberazione n. 152/2023, ritiene



opportuno procedere a un nuovo rinvio della delibera di acquisto delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 175/2016, alla luce del significativo mutamento del quadro istruttorio. In particolare, le criticità evidenziate dalla Corte con riferimento:

- alla convenienza economica dell'operazione ("un incremento di ca. il 47% rispetto all'attuale gestione del servizio, a parità di servizio"), e
- alla sostenibilità finanziaria ("assenza del piano economico-finanziario richiesto dalla deliberazione n. 16/2022/QMIG"), sono state superate nell'ambito della nuova istruttoria condotta dall'Ente.

Nello specifico:

- è stato predisposto un nuovo assetto tecnico-economico dell'operazione, da cui risulta che i costi del servizio sono oggi in linea con gli attuali, a fronte di un ampliamento e miglioramento delle prestazioni erogate, risolvendo così il rilievo relativo alla parità di servizio e al sovraccosto;
- è stato elaborato e allegato un Piano Economico Finanziario asseverato, che dimostra la sostenibilità finanziaria dell'operazione e consente di colmare la precedente carenza istruttoria.

Tali elementi rappresentano un mutamento sostanziale dei presupposti fattuali e documentali sui quali si era fondata la precedente valutazione della Corte, rendendo necessario e doveroso un nuovo passaggio per consentire alla magistratura contabile di riesaminare l'operazione alla luce del nuovo contesto istruttorio.

Il rinvio è dunque motivato da un principio di leale collaborazione istituzionale, nonché dall'esigenza di garantire piena trasparenza, legittimità e sostenibilità dell'azione amministrativa, conformemente ai principi di buon andamento, economicità ed efficienza, di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.;

**Visto** il disposto dell'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012 n. 190, che ha introdotto l'art. 6 bis nella legge 7 agosto 1990 n. 241, a fronte del quale il Responsabile del Servizio attesta che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono, in capo al medesimo, situazioni di "*conflitto di interessi*", neppure potenziale;

**Attesa** la propria competenza ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. E del D.Lgs. n. 267/2000;

**Sentito** il Segretario Generale dell'Ente in merito agli aspetti giuridico – amministrativi;

**Sentita** la competente commissione consiliare;

**Dato atto** che sono stati espressi i pareri previsti dagli artt. 49 e 153 – 3 comma del D. Lgs. 267/2000;

**Visto** il Parere favorevole dell'Organo di Revisione ai sensi dell'art 239 del D.Lgs. n. 267 del 2000 (TUEL);

**Visti**

- lo Statuto Comunale;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- la L. n. 221/2012 e s.m.i.;

- la L. n. 190/2014 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 201/2022;
- la LR Lazio n. 14/2022;
- il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

## **DELIBERA**

Per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi qui totalmente richiamate, quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo:

1. di **dare atto** che lo schema del presente atto deliberativo è stato sottoposto a forme di consultazione pubblica, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D. Lgs. n. 175/2016, mediante la pubblicazione dello stesso nel sito istituzionale del Comune di Sant'Oreste dal \_\_\_\_ al \_\_\_\_ e che non sono pervenute osservazioni in merito;
2. di **dare atto** che risultano sussistenti tutti i presupposti indicati all'art. 5 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 175/2016, così come ampiamente giustificato nelle premesse del presente atto;
3. per l'effetto, di **aderire** alla A.M.S. Azienda Municipalizzata Sabina s.r.l. in quanto svolge attività di interesse economico generale per la collettività, necessaria per il perseguimento di finalità pubbliche proprie dell'Amministrazione comunale;
4. di **autorizzare**, all'esito dell'istruttoria da parte della Corte dei conti e dell'AG.C.M., la sottoscrizione di una quota di partecipazione di € 9.000,00 (pari al 16,64% del capitale sociale) della A.M.S. Azienda Municipalizzata Sabina s.r.l., somma che trova copertura nel bilancio di previsione 2025 nei termini indicati in premessa;
5. di **fornire** specifico indirizzo al Sindaco affinché, una volta conclusa l'istruttoria da parte della Corte dei conti e dell'AGCM, proceda alla sottoscrizione degli atti necessari per l'adesione dell'Ente alla società A.M.S. Azienda Municipalizzata Sabina s.r.l. con facoltà di apportare le integrazioni o modifiche statutarie che si rendessero eventualmente necessarie in sede di sottoscrizione da parte del Notaio rogante;
6. di **approvare** lo Statuto della società, allegato alla presente deliberazione sub lett. A quale parte integrante e sostanziale della stessa, che ne disciplina l'assetto organizzativo (**All. 1**) unitamente allo schema di contratto di servizio redatto secondo lo schema tipo Arera di cui alla delibera n. 385/2023 (**All. 2**);
7. di **approvare e far propria** la Relazione, redatta ai sensi dell'art. 14 comma 3 D.gs. n. 2021/2022, predisposta dagli uffici relativamente all'affidamento del servizio di igiene urbana, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche sotto il profilo motivazionale (**All. 3**);
8. di **prendere atto** che la scelta dell'affidamento in house alla A.M.S. Azienda Municipalizzata Sabina s.r.l. è quella che risulta più rispettosa dei principi posti alla base dell'esercizio della funzione amministrativa, volti al perseguimento dell'interesse pubblico alla corretta ed adeguata gestione del servizio di igiene ambientale, tenuto conto delle peculiari caratteristiche del territorio e delle correlate esigenze;
9. di **subordinare** l'affidamento della gestione servizio di igiene urbana alla suddetta società, all'esito dell'istruttoria da parte della Corte dei conti e dell'AGCM in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 175/2016, dariceversi entro il termine di sessanta giorni dalla trasmissione del provvedimento;

10. di **dare atto** che l'affidamento del servizio potrà avvenire, sotto le riserve di legge, nelle more del perfezionamento del contratto, in ragione delle tempistiche dell'attuale proroga e per garantire la continuità dei servizi attuali;

11. di **dare sin d'ora atto** che, ai sensi dell'art. 204 del D.lgs. 152/2006, qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità d'Ambito della Regione (art. 201 del D.lgs. 152/2006 e Legge Regionale Lazio n. 14/2022) con l'individuazione del soggetto gestore d'ambito, il contratto con il futuro aggiudicatario potrà essere risolto anticipatamente, nel rispetto delle previsioni di legge vigenti, senza alcuna richiesta di risarcimento, riconoscimento di spese o danno o qualunque tipo di pretesa a favore della società, cioè senza alcun onere o spesa a carico dell'Ente;

12. di **trasmettere** copia della presente deliberazione ai competenti uffici comunali, al fine di attuare gli adempimenti di competenza previsti dalla normativa per poter dare attuazione a quanto deliberato con il presente provvedimento, ivi compresa:

a) la trasmissione della delibera alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione Lazio, unitamente ai seguenti documenti della A.M.S. Azienda Municipalizzata Sabina s.r.l.

1. Statuto sociale.

2. bilanci d'esercizio degli ultimi cinque anni (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e rendiconto finanziario);

3. le relazioni degli organi di controllo (collegio sindacale, sindaco unico, revisore unico, società di revisione), ove disponibili;

b) la trasmissione del presente provvedimento all'Autorità garante della concorrenza e del mercato a mezzo PEC all'indirizzo protocollo.agcm@pec.agcm.it, mediante la compilazione dell'apposito formulario pdf compilabile;

c) la pubblicazione della Relazione ex art 14 sul sito web dell'amministrazione comunale, ai fini della trasparenza e il successivo invio all'ANAC per la pubblicazione sul sito <https://www.anticorruzione.it/documenti-trasparenza-spl> unitamente alla presente deliberazione, così come disposto dall'art. 30 comma 2 del D.Lgs. n. 201/2022;

d) la sottoscrizione del contratto di servizio con la A.M.S. Azienda Municipalizzata Sabina s.r.l. decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2 del D.Lgs. n. 201/2022, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC.;

13. di **dichiarare**, con votazione separata e parimenti unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134 D.Lgs. 267/00, stante l'urgenza di procedere con l'affidamento del servizio nei termini di scadenza della proroga in essere.

### **Allegati:**

**1- Statuto A.M.S. Azienda Municipalizzata Sabina s.r.l.**

**2- Schema contratto di servizio;**

**3- Relazione ex art 14 D.lgs. n. 201/2022  
comprensiva di:**

*All. 1- Analisi dei costi e Quadro Economico;*

*All. 2- Piano Operativo dei Servizi;*

*All. 3- Disciplinare esecuzione del servizio;*

*All. 4- PEF asseverato 2025/2027.*

**3- Parere organo revisione.**